



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 31 dei 27/01/2016 - 17/02/2016</b> <b>Camera di consiglio del 27/01/2016</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<b>Titolo</b> Imposte e tasse - Ricorso della Provincia di Bolzano - Incremento delle entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale - Riserva all'erario - Sopraggiunto accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.  <b>Testo</b> Viene dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - dell'art. 7, commi 1 e 1- bis , del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), che destina allo Stato le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, per la copertura degli oneri derivanti dal suddetto d.l. e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, successiva alla conclusione di un accordo tra la Provincia e lo Stato in materia di finanza pubblica, determina, in quanto accettata dalla controparte costituita, l'estinzione del processo.
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio</b>  decreto legge 24/04/2014 n. 66 art. 7 co. 1 decreto legge 24/04/2014 n. 66 art. 7 co. 1 legge 23/06/2014 n. 89  <b>Parametri costituzionali</b>  Costituzione art. 81 Costituzione art. 117 Costituzione art. 118 Costituzione art. 119 Costituzione art. 120



	<p>Costituzione art. 136  legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10  statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 1  statuto regione Trentino Alto Adige art. 16  statuto regione Trentino Alto Adige art. 75  statuto regione Trentino Alto Adige art. 75 bis  statuto regione Trentino Alto Adige art. 79  statuto regione Trentino Alto Adige art. 80  statuto regione Trentino Alto Adige art. 81  statuto regione Trentino Alto Adige art. 82  statuto regione Trentino Alto Adige art. 83  statuto regione Trentino Alto Adige art. 84  statuto regione Trentino Alto Adige art. 103  statuto regione Trentino Alto Adige art. 104  statuto regione Trentino Alto Adige art. 107</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 9  decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 10  decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 10 bis  decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2  decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4  legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 co. 106  legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 co. 108.</p>
<b>Massima n. 2:</b>	<p><b>Titolo</b>  Imposte e tasse - Ricorso della Provincia di Trento – Incremento delle entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale - Riserva all'erario - Sopraggiunto accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.</p> <p><b>Testo</b>  Viene dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - dell'art. 7, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), che destina allo Stato le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, per la copertura degli oneri derivanti dal suddetto d.l. Infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, successiva alla conclusione di un accordo tra la Provincia e lo Stato in materia di finanza pubblica, determina, in quanto accettata dalla controparte costituita, l'estinzione del processo.</p>



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>decreto legge 24/04/2014 n. 66 art. 7 co. 1 legge 23/06/2014 n. 89</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 6 Costituzione art. 120 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 statuto regione Trentino Alto Adige art. 16 statuto regione Trentino Alto Adige art. 75 statuto regione Trentino Alto Adige art. 79 statuto regione Trentino Alto Adige art. 80 statuto regione Trentino Alto Adige art. 81 statuto regione Trentino Alto Adige art. 103 statuto regione Trentino Alto Adige art. 104 statuto regione Trentino Alto Adige art. 107</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 9 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 10 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 10 bis decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 16 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 17 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 18 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 19 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987 n. 526 art. 8.</p>
<b>Massima n. 3:</b>	<p><b>Titolo</b></p> <p>Imposte e tasse – Ricorso della Regione siciliana - Incremento delle entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale - Riserva all'erario - Violazione delle norme statutarie sulla destinazione delle risorse finanziarie della ricorrente Regione siciliana – Somme che costituiscono recupero di imposte già spettanti alla ricorrente - Inattività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 50- bis del decreto-legge impugnato e previsione di disapplicazione delle norme censurate alla Regione siciliana - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 36 dello statuto speciale di autonomia in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, l'art. 7, commi 1 e 1- bis , del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con</p>



	<p>modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), nella parte in cui, destinando allo Stato le maggiori entrate provenienti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale per la copertura degli oneri derivanti dal suddetto d.l. e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, si applica alla Regione siciliana. Permanendo l'inattività della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 50- bis, non vi è dubbio che le somme derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale non rappresentano nuove entrate e che tra esse rientrano anche quelle provenienti dall'attività svolta sul territorio siciliano dagli organismi competenti. Non è rilevante la mancata indicazione, da parte della Regione, delle specifiche maggiori entrate quali proventi di tributi ad essa devoluti, poiché le censure possono essere riferite solo ad entrate ad essa spettanti. Di conseguenza, i commi impugnati violano direttamente i parametri evocati, nella parte in cui riguardano tutti i tributi riscossi nel territorio siciliano non nominativamente attribuiti all'Erario dallo statuto. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>decreto legge 24/04/2014 n. 66 art. 7 co. 1  decreto legge 24/04/2014 n. 66 art. 7 co. 1 bis  legge 23/06/2014 n. 89</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>statuto regione Sicilia art. 36  statuto regione Sicilia art. 14  statuto regione Sicilia art. 17  statuto regione Sicilia art. 37  statuto regione Sicilia art. 38  statuto regione Sicilia art. 43</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965 n. 1074 art. 2</p>

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

